



**Centro di servizi – Casa di Riposo
“Francesco Fenzi”**

www.casafenzi.it



CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL CENTRO DI SERVIZI “F. FENZI” DI CONEGLIANO



Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



Sommario

Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO.....	3
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	4
Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	4
ART. 3.1 - MAPPATURA IMPIANTI E VERIFICA RISPONDENZA NORMATIVA DEI PRESIDI	4
ART. 3.2 – MANUTENZIONE ORDINARIA	4
ART. 3.3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4
Art. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE - PREZZO.....	4
Art. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	5
Art. 6 - GARANZIA ASSICURATIVA.....	5
ART. 7 - PERSONALE: CONTRATTI COLLETTIVI E OBBLIGHI VARI DELL' AFFIDATARIO, SICUREZZA.....	6
Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA	6
Art. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE.....	7
Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.	8
CESSIONE DEL CONTRATTO	8
SUBAPPALTO	8
CESSIONE DEL CREDITO	8
Art. 11 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO.....	8
Art. 12 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	9
RICHIAMO	9
PENALITA'	9
ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
Art. 14 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E RUP	9
Art. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
Art. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA - DUVRI.....	9
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
Art. 18 – ALTRE DISPOSIZIONI	10
Art. 19 - FORO COMPETENTE.....	10



Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto sono le attività di controllo periodico e la manutenzione degli impianti e presidi antincendio ubicati nel Centro Servizi Casa Fenzi e nell'adiacente edificio Bidoli di proprietà dell'Ente. Lo scopo delle attività è assicurare il mantenimento del livello prestazionale dei presidi e impianti antincendio presenti, unitamente alla rilevazione e rimozione di qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

L'Impresa Appaltatrice alla stipula del contratto assumerà per gli impianti sopra citati, costituenti l'insieme degli Impianti e Presidi Antincendio, tutte le responsabilità della corretta manutenzione, preventiva e correttiva, al fine della prevenzione dei disservizi e dell'eventuale necessario ripristino nei modi e nei limiti indicati dal presente Capitolato e relativi allegati.

Di seguito si riassume l'entità degli impianti presenti nelle strutture:

- N° 110 estintori a polvere da kg 6
- N° 6 estintori CO2 da kg 5
- N° 6 estintori idrici da lt. 6
- N° 70 manichetta UNI45
- N° 1 manichetta UNI70
- N° 10 naspi UNI 25
- N° 2 attacco motopompa VVF
- N° 7 idranti soprasuolo
- N° 97 porte tagliafuoco ad 1 anta
- N° 102 porte tagliafuoco a 2 ante
- N° 1 portone scorrevole tagliafuoco
- N° 224 maniglioni antipánico
- N° 24 armadi attrezzature antincendio
- N° 1 impianto Spinkler
- N° 1 gruppo di pompaggio

Tutti i dati sopra riportati sono forniti allo scopo di dare una panoramica della tipologia e consistenza dei presidi.

Alla ditta Aggiudicataria verranno trasmessi i registri antincendio con l'effettiva consistenza degli impianti e presidi su cui dovrà operare, fermo restando che fino ad una differente consistenza complessiva compresa tra +/- 5%, nulla verrà riconosciuto dalla Stazione Appaltante rimanendo il canone fisso. Verranno altresì trasmesse le tabelle e dati, da completare e implementare a cura dell'aggiudicatario, per la mappatura ed il rilievo di tutti i presidi presenti e dei relativi dati necessari alla corretta gestione delle attività manutentive secondo la vigente normativa.

Si precisa che, in considerazione della tipologia della struttura della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario dovrà prevedere una serie di interventi da compiersi indicativamente tra le ore 8:00 e le ore 17:00 (per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato), salvo diversa indicazione da parte del responsabile della struttura.



Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata **di anni 3 (TRE)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. **Il servizio potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi, e prorogato, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, nel limite massimo di 2 mesi dalla scadenza naturale del contratto.**

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 3.1 - MAPPATURA IMPIANTI E VERIFICA RISPONDENZA NORMATIVA DEI PRESIDI

Entro 15 giorni dall'effettuazione del primo intervento manutentivo programmato in relazione al presente appalto, la Ditta aggiudicataria, che avrà rilevato tutti gli impianti e i presidi portatili e fissi segnalando eventuali carenze e pianificando eventuali interventi, fornirà l'elenco aggiornato e dettagliato dei presidi antincendio presenti in tutti i locali

Art. 3.2 – MANUTENZIONE ORDINARIA

La ditta aggiudicataria dovrà gestire le seguenti attività:

- Controlli periodici estintori a polvere, estintori CO2 ed estintori idrici a Norma UNI 9994-1 4.5;
- Revisioni programmate degli estintori a Norma UNI 9994-1 4.6 e UNI 9994-1 4.7;
- Controllo manichette UNI45 D.M. 10.03.98 art. 4;
- Controllo manichette UNI70 D.M. 10.03.98 art. 4;
- Controllo NASPO UNI25 D.M. 10.03.98 ART. 4;
- Collaudi programmati manichette UNI45, UNI70 e NASPO UNI25 a Norma UNU EN 671-3;
- Controllo attacchi di mandata;
- Controllo colonna idrante soprassuolo;
- Controllo porte tagliafuoco D.M. 10.03.98 ALL. VI 6-6.4 Norma UNI11473-1-2013;
- Controllo portone scorrevole tagliafuoco D.M. 10.03.98 ALL. VI 6-6.4 Norma UNI11473-1-2013;
- Controllo maniglioni antipánico;
- Controllo armadi attrezzature antincendio.

Le attività sopra elencate sono da non intendersi esaustive, qualunque collaudo, controllo e revisione ordinari, secondo le normative vigenti, saranno inclusi nel canone annuale.

Art. 3.3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- ⇒ Le attività di manutenzione straordinaria sono escluse dal corrispettivo contrattuale. **Sono da intendersi come manutenzione straordinaria la sostituzione e smaltimento dei vecchi estintori.**
- ⇒ La sostituzione degli estintori giunti al termine della propria operatività, considerata manutenzione straordinaria, sarà da programmare con l'Ente, ogni qual volta si presenti la necessità di effettuare sostituzione e smaltimento degli stessi.

Gli interventi straordinari sopracitati saranno fatturati separatamente dal canone annuale del Servizio.

Art. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE - PREZZO

L'importo complessivo posto a base di gara, **non soggetto a rialzo**, per il contratto di **durata triennale (anni 3)**, relativo alla manutenzione degli estintori, manichette antincendio, idranti e naspi presso le strutture dell'istituto viene stabilito **in € 22.500,00 + IVA** al netto egli oneri per la sicurezza che nel presente contratto vengono stimati in € 500,00 (0000) e non soggetti a ribasso (canone base annuale: € 7.500,00); l'importo complessivo posto a base di gara dovrà essere ribassato in fase di offerta.



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



L'intero importo dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 35, co. 4 del D. Lgs.50/2016, viene definito in € **38.750,00**, comprensivo quindi anche dell'eventuale rinnovo biennale e proroga di 2 mesi, oltre oneri per la sicurezza da interferenze ed IVA..

Il canone offerto dall'affidatario si intendono tassativamente fisso ed invariabile a partire dalla data di decorrenza dell'affidamento e per la durata di un anno. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022, a partire dal secondo anno di contratto e durante l'esecuzione dello stesso sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs.50/2016 a mente delle vigenti disposizioni in materia di variazione degli indici dei prezzi al consumo (istat FOI) con riferimento alla percentuale riferita all'anno precedente, su base annua.

La revisione sarà consentita alle seguenti condizioni:

- entro il limite percentuale massimo del 20% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della PEC, emette un proprio provvedimento con il quale, a seguito di opportuna istruttoria, definisce il valore della revisione concessa.

L'eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione sarà oggetto di liquidazione a partire dalla prima fatturazione utile successivamente alla data in cui viene comunicato all'operatore economico l'esito dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione per il riconoscimento della revisione.

Art. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture emesse periodicamente in relazione all'attività svolta con cadenza mensile, dovranno essere intestate Casa “F. Fenzi” – Viale Spellanzon, 62 - 31015 Conegliano (TV) P.IVA 02014000265 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

Codice Ipa (CUU): UFP5WH

il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara): Z66390C641

il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso all'Istituto e conservato agli atti del procedimento.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture F.M.

La fatturazione elettronica dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, il codice CIG assegnato alla gara e riportato nel presente capitolato.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento con bonifico bancario a 30 gg. D.F.F.M. previo accertamento della regolarità nell'esecuzione del servizio e della regolarità della posizione contributiva (DURC valido). Il ricevimento di DURC negativo potrà comportare ritardi nei pagamenti senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabili a tale causa.

Inoltre la ricezione del DURC che segnali una inadempienza contributiva, potrà comportare l'avvio della procedura di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante (trattenuta dai pagamenti dell'importo corrispondente all'inadempienza).

Art. 6 - GARANZIA ASSICURATIVA

L'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nello svolgimento delle attività affidate, valevole per tutta la



Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



durata dell'affidamento. Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'affidamento, l'accensione di polizza relativa:

- all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali e che copra anche i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione degli interventi; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, incaricati alle verifiche e preposti alla gestione del contratto e dei singoli interventi nello svolgimento delle funzioni di verifica e controllo delle attività appaltate.

La polizza di cui al precedente comma dovrà essere accesa prima dell'effettivo inizio delle attività, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'affidamento; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione Appaltante all'inizio di ciascun anno contrattuale. Non si darà corso al pagamento e liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni rese, in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione e validità della polizza suddetta.

Copia della polizza assicurativa, dovrà essere consegnata assieme alla documentazione richiesta in sede di affidamento del servizio **ed ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.**

ART. 7 - PERSONALE: CONTRATTI COLLETTIVI E OBBLIGHI VARI DELL’AFFIDATARIO, SICUREZZA

L'affidatario:

1. provvederà a fornire all'Ente tramite PEC (casa.fenzi@legalmail.it) dopo la firma del contratto (**massimo dieci giorni dalla sottoscrizione**), l'elenco nominativo delle persone che interverranno presso la struttura oggetto del presente contratto specificandone la qualifica;
2. si obbliga inoltre alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, con particolare attenzione alle attività previste dall'Art. 26.

Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) conformemente a quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 o nella misura ridotta del 50%, se in possesso del requisito previsto dalla norma per la riduzione dell'importo (art. 75, comma 7, del D. Lgs 50/2016). Essa potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che sarà libera di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto, anche dopo la scadenza del contratto, solo alla data di emissione del certificato di comprovata regolare esecuzione delle prestazioni.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del contratto, all'eventuale risoluzione dello stesso e comunque fino alla definizione di ogni ipotesi di controversia.



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



Art. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE

L'Istituto ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione all'Istituto;
- d) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- e) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili alla ditta affidataria;
- f) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- g) subappalto non autorizzato dall'Istituto o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- h) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto, a giudizio dell'Istituto;
- i) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dall'Istituto, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dall'Istituto e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- k) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto e rifiuto di collaborazione;
- l) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia delle polizze assicurative;
- m) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- n) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia;

In ogni caso di risoluzione l'Ente procederà a nuova aggiudicazione del servizio, e all'eventuale esecuzione in danno all'Appaltatore. L'Istituto si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe della ditta appaltatrice. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Anche in caso di risoluzione la ditta appaltatrice è tenuta, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

L'Istituto ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il



Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza nell'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Ente.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'Ente potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del C.C., con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione del servizio oggetto del contratto.

Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel limite massimo del 30%.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Istituto copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Istituto non può essere chiamato a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

Art. 11 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dal “Codice di comportamento del personale” del Centro di Servizi Casa “F. Fenzi”, approvato con deliberazione n. 18-63 del 20/12/2019 e reperibile sul sito internet aziendale <https://www.casafenzi.it/trasparenza/atti-general/>. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per le Amministrazioni la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



Art. 12 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

RICHIAMO

Qualora nel corso del servizio si riscontrino delle inadempienze contrattuali gravi (mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi programmati, non rispetto degli orari ecc..) l'Amministrazione richiamerà la Ditta aggiudicataria all'osservanza degli obblighi contrattuali.

PENALITA'

In tutti i casi in cui si ravvisino delle inadempienze contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice, l'Amministrazione potrà applicare una penale commisurandola all'irregolarità riscontrata e comunque non inferiore a:

- **Euro 50,00 per ogni inadempienza effettuata** senza giustificato motivo, durante le visite di controllo e di manutenzione programmata così come previsto negli articoli 3 e 4 del capitolato speciale d'appalto;

La penalità applicata dall'Amministrazione potrà riguardare anche richiami scritti e/o verbali.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora salvo eventuali provvedimenti di tipo giudiziale.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 14 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E RUP

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Segretario Direttore dell'Ente, Dott. Piero De Faveri.

Art. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'avviamento del servizio, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi dall'avvenuta aggiudicazione.

Con la presentazione dell'offerta il soggetto partecipante si obbliga al rispetto di tutte le clausole previste dal presente capitolato d'appalto, tanto in sede di gara quanto per la disciplina del successivo rapporto contrattuale di somministrazione dei servizi.

Art. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA - DUVRI

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Inoltre l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i stabilisce che il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Al fine di verificare e sottoscrivere ogni adempimento relativo alla sicurezza ed in merito alla presenza di eventuali rischi da interferenza, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, si specifica



Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



che le attività oggetto del presente contratto, richiedono la predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) relativo al servizio in oggetto.

Vi invitiamo a contattare il nostro responsabile della sicurezza personale@casafenzi.it) per prendere visione dei documenti relativi al DUVRI.

Al RUP potrete altresì rivolgervi per l'eventuale sopralluogo dei locali interessati all'appalto o per segnalare l'eventuale presenza di altre possibili interferenze, dovute ad esempio a procedure lavorative introdotte successivamente in corso di esecuzione dell'appalto.

Si sottolinea che il contratto in oggetto non potrà avere esecuzione finché tutta la documentazione relativa alla sicurezza non sarà in regola.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante comunica che ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati richiesti avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli. Il titolare del trattamento a cui l'impresa può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Centro Servizi Casa Fenzi, in persona del Segretario Direttore.

Art. 18 – ALTRE DISPOSIZIONI

- In presenza di un'unica offerta si procederà ugualmente alla aggiudicazione, se a giudizio insindacabile dell'Ente, sia ritenuta conveniente;
- L'Ente potrà interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- L'Ente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
- L'Ente si riserva, dopo l'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, di presentare campionatura degli articoli offerti;
- I documenti presentati non verranno restituiti;
- Ai sensi dell'art.32 D.lgs 50/2016, la stipula del contratto dovrà avvenire entro 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento;
- Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e verrà registrato in caso d'uso. Tutte le eventuali spese di stipulazione e registrazione saranno a carico del concorrente.
-

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Le parti concordano di richiedere il giudizio di un collegio arbitrale per le controversie relative all'esecuzione del contratto che non potranno venire risolte in via amichevole. Tale collegio sarà composto da un membro nominato dall'ente e da un membro nominato dalla ditta aggiudicataria, presieduto da un esperto designato dai primi due in accordo tra loro o, in mancanza di accordo, **dal Presidente del Tribunale di Treviso.**

Conegliano, 15/12/2022

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F. to Dott. Piero De Faveri